

Legge regionale 31 dicembre 1986 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

Art. 32

I Comuni, singoli e associati, le Comunità montane, le Province, sulla base delle previsioni dei piani e programmi regionali d' intervento, possono essere autorizzati a stipulare, nei limiti dei fondi disponibili, convenzioni con le associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività dirette alla formazione dei soci.

Le domande di convenzione dovranno essere rivolte dalle associazioni al Sindaco, o al Presidente dell' associazione dei Comuni o delle Province, unitamente al programma di attività.

I contributi verranno concessi a copertura delle spese relative alle attività svolte.